

COPIA WEB

Deliberazione N. 44

In data 26.11.2013

Prot. N. 16846

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO CONSILIARE SULLA LEGGE REGIONALE REFERENDARIA PER L'INDIPENDENZA DEL VENETO.

L'anno **duemilatredici** addì **VENTISEI** del mese di **NOVEMBRE** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito del **20/11/2013, prot. n° 16119**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale a scavalco **ZANON Dott. Giuseppe**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga		*
2. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
3. GANASSIN Paola	*	
4. GOBBO Loris	*	
5. GUARISE Adriano	*	
6. MARCHIORI Franco	*	
7. MARCON Ezio		
8. MARTINELLO Ugo	*	
9. MARTINI Morena	*	
10. TREVISAN Gilberto		*
11. ZONTA MARCO	*	

Presenti N. 9 Assenti N. 2

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONSILIARE SULLA LEGGE REGIONALE REFERENDARIA PER L'INDIPENDENZA DEL VENETO.

PREMESSO CHE:

- l'emergenza della situazione economica-occupazionale-fiscale che attanaglia i cittadini della nostra Comunità non pare più risolvibile, né in tempi brevi, né in modi adeguati da parte di uno Stato Centrale appesantito, impotente, inadempiente, lontano, assente;
 - il sacrificio richiesto alle imprese ed ai lavoratori del nostro territorio, in termini di prelievo tributario è ormai insopportabile e non trova più corrispondenza, né giustificazione politico-istituzionale-rappresentativa, atteso che il criterio di prelievo è ormai del tutto disancorato dal criterio di spesa;
 - il "Patto di stabilità" impone alle Amministrazioni locali sacrifici e scelte non più accettabili a fronte dei bisogni e dei servizi essenziali da assicurare alle persone ed alle famiglie;
 - si avverte l'urgenza di indicare una soluzione che, poggiando sul principio della responsabilità, tanto dei singoli quanto delle Istituzioni rappresentative degli interessi collettivi, rifondi il patto sociale del Popolo Veneto valorizzando sentimenti di identità, solidarietà, legalità, giustizia, sicurezza, senso della cosa pubblica;
 - le Istituzioni e le leggi sono strumenti umani che nascono e muoiono nel tempo e giustificano la loro esistenza solo in funzione delle mutevoli esigenze dei singoli e delle Comunità organizzate che le hanno volute, ed hanno titolo di modificarle esercitando democraticamente la propria sovranità;
 - il Consiglio Regionale del Veneto, massima espressione rappresentativa della *potestà decisionale del Popolo Veneto, in data 22.04.1998 ha approvato la "Risoluzione 42", con la quale "Il Popolo Veneto ... invoca il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione ..."* e, in data 28.11.2012, ha approvato la *"Risoluzione 44", con la quale, alla fine, si "impegna il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto ad attivarsi, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le istituzioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata al fine di accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione ..."* ed *"impegna altresì il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione"*;
 - in data 16.02.2013, è stato presentato e consegnato da migliaia di cittadini Veneti, all'Assemblea legislativa regionale veneta in Venezia, il progetto di legge con il quale si chiede alla Regione di indire un referendum per il 06.10.2013, per interpellare il Popolo Veneto in ordine alla propria volontà di autodeterminazione in conformità ai principi del diritto e nel rispetto della legittimità riconosciuta dalla Carta dell'O.N.U.;
- VISTA** la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Stefano Valdegamberi, presentata alla presidenza del Consiglio Regionale del Veneto il giorno 2 aprile 2013, allegata alla presente **sub A)** quale parte essenziale e costitutiva della stessa, concernente il Referendum Consultivo sull'Indipendenza del Veneto;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATA la proposta in oggetto meritevole di approvazione in ragione della gravità, decisività ed urgenza dell'attuale situazione storica, riassunta nelle premesse del presente provvedimento;

RITENUTO doveroso, in un momento in cui l'Italia non è più in grado di garantire agli Amministratori Locali i mezzi per la tutela e la soddisfazione dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, perseguire in modo pacifico e democratico, coerente con la legittimità costituzionale ed internazionale, una verifica della volontà del Popolo Veneto in ordine al tema dell'indipendenza;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente il presente O.d.G, invitando il **Consiglio Regionale del Veneto a discutere e votare urgentemente il progetto di legge n. 342** (allegato sub A al presente provvedimento) e con la **Giunta Regionale ad attivarsi, con ogni risorsa a disposizione, per avviare, con tutte le Istituzioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali** che garantiscano l'indizione di una consultazione referendaria al fine di accertare la volontà della Comunità e del Popolo Veneto di autodeterminarsi.
2. Di dare atto che, sul presente provvedimento, non si rende necessario acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la natura politica programmatica.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale Veneto.



ALLEGATO A
N° 44 del 26/11/2013 CC

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 342

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Valdegamberi, Sandri, Corazzari, Caner, Cappon, Finco, Furlanetto, Lazzarini, Possamai, Toscani, Ciambetti, Finozzi, Manzato, Tosato, Baggio e Conte *

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 aprile 2013.

* Con nota del 6 maggio 2013, prot. 8383, il consigliere Corazzari ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 29 maggio 2013, prot. 10146, il consigliere Sandri ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 6 giugno 2013, prot. 10627, i consiglieri Caner, Cappon, Finco, Furlanetto, Lazzarini, Possamai, Toscani, Ciambetti, Finozzi, Manzato e Tosato hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 7 giugno 2013, prot. 10748, il consigliere Baggio ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 10 giugno 2013, prot. 10790, il consigliere Conte ha sottoscritto la proposta di legge.

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Relazione:

Il presente progetto di legge si rende necessario ed urgente per dare concreto seguito all'approvazione della Risoluzione n. 44 da parte di questo Consiglio nonché per acclarare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione.

Il Popolo Veneto è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale dove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse Tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà.

Il Popolo Veneto è giuridicamente riconosciuto tale anche dall'attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all'articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che: "L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia".

È nella facoltà del Popolo Veneto invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria (di conferma o smentita) - in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti o patti internazionalmente concepiti e sottoscritti) - dell'atto di adesione del Veneto all'ordinamento statale italiano del 1866.

Il referendum si rende anche necessario per verificare l'adesione all'Italia repubblicana da parte del Popolo veneto, dal momento che il plebiscito - plebiscito e non dunque referendum - del 1866, effettuato con ogni sorta di pressione e in un regime di legalità affatto diverso da quello garantito all'inizio del terzo millennio dalle Istituzioni internazionali e dalla democrazia maturata dall'esperienza di guerre mondiali, si riferiva ad una situazione politico-istituzionale affatto differente, dal momento che si trattava del Regno di Italia nato nel marzo del 1861 e non della Repubblica italiana come è definita e posta in essere dalla Costituzione entrata in vigore nel 1948.

Recentemente, con un percorso pacifico, legale e democratico, movimenti politici e sociali veneti hanno promosso misure di trasformazione del quadro politico e giuridico.

Gli ostacoli interposti da parte delle istituzioni dello Stato Italiano alla richiesta di maggiore autonomia hanno creato le premesse per una evoluzione della volontà di autodeterminazione che oggi si esprime con totale chiarezza sotto il profilo politico, di competenze, finanziario, sociale, culturale e linguistico.

Trattati europei proteggono espressamente i diritti dei popoli, l'esercizio dei diritti di cittadinanza e l'approfondimento democratico come principio: altri Popoli europei (Catalani, Scozzesi) stanno percorrendo la stessa via pacifica, legale e democratica verso l'indipendenza e nel 2014 saranno chiamati dai rispettivi governi al referendum per decidere della loro indipendenza.

* * * * *

Ogni decisione delle Istituzioni Venete deve rispondere alla volontà del Popolo che esse rappresentano, sì che non sono ipotizzabili decisioni che contrastino con la volontà di quel Popolo, volontà che deve necessariamente essere conosciuta ed interpretata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il Consiglio regionale Veneto costituisce l'Istituzione che, eletta direttamente a suffragio universale dai cittadini veneti, rappresenta oggi il Popolo Veneto (articolo 33 dello Statuto regionale: "1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del popolo Veneto").

Spetta quindi al Consiglio regionale del Veneto accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la volontà del Popolo Veneto a proposito della propria autodeterminazione.

La Corte internazionale di Giustizia, pronunciandosi il 22 luglio 2010 a proposito del caso Kosovo, ha chiarito che: "Come risulta dal testo della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 e dalle circostanze nelle quali questa è stata adottata, gli autori della dichiarazione (di indipendenza, ndr) non agirono nella loro qualità di membri di una delle istituzioni di autogoverno operanti nell'ambito della "cornice costituzionale" ma adottarono tale dichiarazione come individui che agivano di concerto in qualità di rappresentanti del popolo kosovaro al di fuori della cornice dell'amministrazione provvisoria".

Prosegue la Corte: "Nel caso di specie, non appare accettabile la tesi secondo cui la risoluzione 1244 contenga un divieto di dichiarare l'indipendenza vincolante nei confronti degli autori della dichiarazione di indipendenza: né un tale divieto può essere ricavato dal testo della risoluzione, considerato alla luce del contesto e tenendo conto del suo oggetto e scopo. Poiché la dichiarazione di indipendenza non è stata adottata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno né era destinata ad operare nell'ordinamento giuridico all'interno del quale tali istituzioni agivano, ne consegue che gli autori di tale dichiarazione non erano vincolati al rispetto del quadro giuridico che regolava la condotta di queste istituzioni, definendone poteri e responsabilità".

Dunque il Consiglio regionale del Veneto è chiamato ad accertare - mediante referendum consultivo - la volontà del Popolo Veneto su una questione in ordine alla quale il Popolo mai si è pronunciato: all'esito della consultazione referendaria, ad agire di conseguenza.

Invero la "questione indipendenza" è stata sollevata dal movimento politico Indipendenza Veneta nel 2012 attraverso la raccolta di firme dei cittadini veneti e l'avvio di consultazioni con le Istituzioni Venete.

È pertanto necessario che la volontà popolare sia accertata mediante un referendum di carattere consultivo.

A ciò si aggiunga anche un ulteriore ordine di considerazioni.

La questione va ad incidere anche su un aspetto estremamente delicato, quello della libertà di manifestazione del pensiero tutelata ad ogni livello e da ogni ordinamento giuridico democratico.

Mai deve essere vietato chiedere che la cittadinanza esprima la propria volontà, essendo questa espressione estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, a sua volta parte integrante della libertà politica.

Giova, inoltre, ricordare come il 28 novembre 2012 il Consiglio, riunito in seduta appositamente convocata su richiesta di 42 consiglieri, con la deliberazione n. 145 abbia approvato la risoluzione n. 44 concepita, scritta e

sostenuta dal movimento Indipendenza Veneta (e presentata quale primo firmatario dal Consigliere Foggiato).

Con tale atto, il Consiglio:

“approva

la seguente Risoluzione:

“Il Popolo Veneto”, nell’esercizio del suo naturale e legittimo diritto di autogoverno, storico e attuale, richiamando tutte le ragioni storiche, politiche e giuridiche citate in premessa, previamente

riconoscendo

la attuale legalità costituzionale italiana che lo vede parte fondamentale autonoma nella attuale unità di Stato;

richiamati

i principi giuridici generalmente riconosciuti dalle norme del diritto internazionale come fondanti la civile convivenza e la pace tra Popoli, nonché la consolidata giurisprudenza degli Organismi internazionali che riconoscendo il diritto dei Popoli all’autodeterminazione ne tutelano il diritto alla libera espressione della propria volontà al proposito,

ribadisce

il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo

*impegna il Presidente del Consiglio regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto*

ad attivarsi, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell’Unione europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata al fine di accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione avvalendosi a tale scopo del parere consultivo di un’apposita commissione di giuristi senza alcun onere a carico della Regione;

*impegna altresì il Presidente del Consiglio regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto*

a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all’“autodeterminazione”.

Una volta di più appare legittima, necessaria ed urgente l’indizione del referendum consultivo mirante ad accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria indipendenza.

* * * * *

Lo Statuto della Regione Veneto disciplina la potestà della Regione di indire il referendum consultivo.

Al proposito il Capo IV, articolo 25, stabilisce:

“1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria.

2. La legge regionale prevede la garanzia dell'informazione sui referendum indetti assicurando un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario.”.

Prosegue lo Statuto all'articolo 27:

“1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.”.

Dunque per l'indizione del referendum è necessaria l'approvazione di una legge veneta che ne regolamenti lo svolgimento, determinando - fra l'altro - i quorum costitutivo e deliberativo, le modalità di informazione sul quesito referendario.

Il presente progetto di legge viene presentato nel rispetto sia dell'ordinamento costituzionale italiano sia dell'ordinamento giuridico internazionale al quale, peraltro, quello italiano si conforma (articolo 10 Cost.). Invitiamo i Consiglieri ad approvare la proposta di legge di seguito estesa.

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Articolo 1

1. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto indice un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o no?".

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune compreso nel territorio Veneto.

4. Le operazioni di voto si terranno il giorno domenica 6 ottobre 2013 dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Lo spoglio inizierà alla chiusura delle urne e la comunicazione dei risultati all'ufficio competente presso la Corte d'Appello di Venezia sarà effettuata al termine delle operazioni di spoglio con le modalità definite dalle procedure indicate dall'articolo seguente.

Articolo 2

1. La propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale del risultato relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge saranno disciplinate dalle disposizioni che saranno emanate dalla Giunta regionale del Veneto entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni che, operando in Veneto, per la loro opera politica od associativa dichiarata formalmente in atti pubblici o in programmi elettorali accettati dal ministero dell'interno, hanno interesse positivo o negativo verso l'espressione del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

3. A garanzia della libera e corretta informazione sul referendum indetto, il Consiglio regionale del Veneto assicurerà un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario, ponendo in essere tutti gli strumenti necessari affinché l'insieme della popolazione e della società civile veneta abbiano tutte le informazioni e le conoscenze accurate per l'esercizio del diritto a decidere, promuovendo la loro partecipazione a tale processo.

Articolo 3

1. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto, in esecuzione della risoluzione n. 44 approvata con deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, si attivano, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell'Unione europea e delle Nazioni unite le relazioni istituzionali che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria

innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di accertare l'effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l'esito del risultato finale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto, in esecuzione della risoluzione n. 44 approvata con deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, sono tenuti a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione.

Articolo 4

1. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, in caso di esito positivo del referendum, convoca entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati il Consiglio regionale del Veneto, affinché adotti le conseguenti determinazioni nel pieno rispetto della volontà espressa dal Popolo Veneto.

Articolo 5

1. Le spese necessarie per la indizione della consultazione referendaria saranno poste sul nuovo capitolo di bilancio del Veneto denominato "residuo fiscale" quale voce a credito dallo Stato italiano.

Articolo 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto la promulga entro il giorno successivo alla sua approvazione. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

INDICE

Articolo 1	5
Articolo 2	5
Articolo 3	5
Articolo 4	6
Articolo 5	6
Articolo 6	6

PDLR n. 342

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 6

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
STATUTO DEL VENETO

Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.

Il sindaco illustra al consiglio comunale la proposta di deliberazione suestesa.

Aperta la discussione:

MARCHIORI: Uno dei principi ispiratori del giornale che per anni ho fatto a Rossano era la "Libertà di espressione" seguendo il motto di Voltaire: "Non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere." Ma credo però che tanto idealismo debba avere un limite. Siamo in tempi di crisi e al posto di lavorare per trovare delle soluzioni per uscirvi siamo qui a discutere di una cosa che non ha ne capo ne coda. Chiedo: quanti di voi sono convinti che il Veneto possa diventare una nazione indipendente? O forse sappiamo tutti benissimo che questo referendum consultivo ha come unico scopo quello di fare la voce grossa a Roma, in modo da poter minacciare il Governo centrale che se non concede determinate cose siamo pronti alla secessione. Il nostro Sindaco sa benissimo che nel giorno del suo insediamento ha giurato fedeltà alla costituzione che all'Art. 5 recita testualmente: "La Repubblica, una e indivisibile..." Quindi sappiamo tutti benissimo che questa legge regionale che andiamo ad appoggiare è incostituzionale, per dividere l'Italia c'è bisogno di una modifica alla costituzione non di un referendum consultivo. Un conto è promuovere e riconoscere le autonomie locali, il decentramento amministrativo e un conto è parlare di secessione. Chiedo inoltre al nostro sindaco Martini, ai signori assessori e consiglieri un po' di coerenza: pochi giorni fa, il 4 novembre, si è celebrata la Festa delle Forze armate, che viene celebrata nel giorno della fine di quella che noi ora chiamiamo Prima Guerra Mondiale. Il nostro sindaco Martini nel suo discorso, pronunciato di fronte al Monumento ai caduti, ha ribadito che è giusto ricordare e onorare i nostri caduti che grazie al loro sacrificio ci hanno regalato questi decenni di pace e prosperità. Il passo in più che è giusto fare è ricordare che quella guerra fu vista e combattuta all'epoca come 4° guerra d'Indipendenza, combattuta con l'esplicito obiettivo di liberare dal domino straniero le famose città irredente di Trento e Trieste. Infatti nel nostro Monumento ai caduti c'è scritto a chiare lettere "I morti gloriosi rivivono nel nome d'Italia" proprio perché quelle persone, i nostri nonni, zii e parenti sono morti per fare l'Italia. Vorrei ricordare brevemente 2 figure Rossanesi che come suggerisce il nostro Sindaco Martini sono da onorare per il loro eroismo. La prima si chiama Antonio Martini, un cognome un po' ridondante questa sera, forse è solo ironia della sorte. Ebbene questo nostro concittadino nel 1866 alla vigilia della 3° guerra d'indipendenza per non arruolarsi nell'esercito asburgico, eravamo infatti all'epoca non cittadini veneti ma sudditi dell'Impero AustroUngarico, attraversò a nuoto il fiume Po, che segnava il confine con l'Italia si arruolò con l'esercito Sabauda e combattè a fianco dei nostri connazionali per liberare il Veneto dal dominio straniero. La seconda figura è Maddalena Montalban moglie di Angelo Comello che per la sua attività cospirativa finì nelle prigioni austriache, era infatti in contatto con Garibaldi, Mazzini, Cavour... Fu liberata poco prima dell'annessione del Veneto all'Italia e fu accolta a Mottinello come un'eroina e il paese era addobbato con striscioni e coccarde tricolori. Dopo il 1866 fu invitata dal Re Vittorio Emanuele II che la ringraziò personalmente dei suoi sacrifici, ma i lunghi mesi di prigionia l'avevano indebolita troppo e morì di malattia nel 1869. La famiglia Comello venne elevata al grado di Nobiltà nel 1899 proprio per le gesta di Maddalena e altri esponenti di questa famiglia nel periodo del risorgimento. Voi direte ma qui si parla del 1800 non dei nostri giorni, ma ci tengo a precisare che viviamo in secolo che verrà ricordato come il secolo in cui ci sarà il superamento del concetto ottocentesco di nazione. Siamo all'interno della Comunità Europea. Ricordo ai colleghi che sostengono questa iniziativa che il Veneto non è più una nazione autonoma dalla

fine del 1700. Quindi per i motivi finora esposti il mio voto, il voto del gruppo che qui rappresento, non può che essere contrario.

SINDACO: quel Martini da lei accennato, consigliere Marchiori, non è mio parente; volevo precisare che le mie idee non si discostano dal discorso che ho tenuto il 4 novembre: è proprio perché amo la patria, il tricolore, che considero il referendum proposto positivo proprio come quello proposto a suo tempo dall'On. Segni che ha permesso venisse emanata la nuova legge sulla elezione diretta del Sindaco da parte dei cittadini. Considero il referendum uno strumento di pura democrazia e ritengo che i cittadini possano esprimersi direttamente sulla loro autodeterminazione proprio tramite questo strumento. Purtroppo devo constatare anche io come lo stato centrale non abbia occhi di riguardo per la Regione Veneto, questo si può constatare tranquillamente guardando i continui tagli sui trasferimenti e sulle risorse che vengono distribuite alle Regioni. L'esito di questo referendum se verrà fatto potrà esser utilizzato per fare la voce grossa a Roma.

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione **che viene approvata con voti favorevoli n. 8**, contrari n. 1 (Marchiori Franco), legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
f.to **MARTINI Dott.ssa Morena**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **ZANON Dott. Giuseppe**

=====
N. **1027** Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **06/12/2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li **06/12/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **ZANON Dott. Giuseppe**

=====
 Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====